



in ragione delle mansioni svolte, indicata, in via gradata, nel livello 7Q e nel livello 7 dal febbraio 2008 al 31.12.2013, poi nel livello 8° dal 1.01.2014, ex CCNL Metalmeccanici, e per la condanna generica della datrice di lavoro al pagamento delle conseguenti differenze retributive, a decorrere da febbraio 2008.

1. – Con riferimento ad entrambe le domande la convenuta ha preliminarmente eccepito la carenza di interesse ad agire, a motivo del fatto che il lavoratore, in forza dei superminimi individuali, godrebbe di un trattamento retributivo complessivamente superiore rispetto a quello che gli spetterebbe secondo i livelli contrattuali rivendicati, applicato, al riguardo, il principio di assorbimento.

L'eccezione è infondata.

1.1 – Quanto alla domanda di accertamento della qualifica superiore, l'interesse ad agire si identifica nella mera sussistenza di una controversia sull'inquadramento del dipendente, a prescindere dalle conseguenze economiche che ne potrebbero derivare in termini di vantaggio patrimoniale; in disparte il rilievo che nel caso di specie, è pure ipotizzabile per il ricorrente un vantaggio futuro derivante da una pronuncia accertativa del livello superiore, in previsione di una progressione della carriera che potrà portare, una volta assorbiti i superminimi attualmente in godimento, ad un incremento effettivo della retribuzione.

1.2 – Rispetto alla domanda di condanna (generica) alle differenze retributive, il fatto che il lavoratore già goda di un trattamento economico superiore a quello che contrattualmente gli spetterebbe in base ai livelli rivendicati può costituire semmai ragione per una reiezione nel merito della domanda, preso atto dell'insussistenza di un credito *attuale* per differenze retributive; una pronuncia di inammissibilità per carenza di interesse ad agire verrebbe, quindi, di fatto a confondersi con una decisione negativa sul merito della pretesa, idonea come tale a fare stato tra le parti (a differenza di una assolutoria in rito).

2. – Ha di seguito eccepito la difesa convenuta la prescrizione dei diritti rivendicati.

2.1 – Con riguardo alla domanda di accertamento della qualifica superiore, il termine è quello ordinario decennale, che non risulta decorso (il rapporto di lavoro è iniziato nel 2008) alla data di notificazione del ricorso introduttivo.

2.2 – Quanto al credito per differenze retributive (e ferma ogni valutazione sul



merito della pretesa, ossia sulla sussistenza di un tale diritto attuale, in relazione alla retribuzione in essere del ricorrente), la difesa attrice ha rilevato che dall'entrata in vigore della l. 92/2012, che ha reso solo eccezionale la tutela reintegratoria, la prescrizione ex art. 2948, n. 4, c.c. dei crediti retributivi dovrebbe rimanere sospesa ai sensi della C. Cost. 63/66, così come interpretata dalla giurisprudenza successiva, anche per le imprese con più di quindici dipendenti, soggette, in base all'art. 18 Stat. Lav., così come modificato dalla l. 92/2012 cit., ad una tutela sostanzialmente obbligatoria.

Il rilievo, che richiama la giurisprudenza del Tribunale di Milano, appare fondato. Se, infatti, nell'elaborazione giurisprudenziale successiva alla C. Cost. 63/66 ciò che rileva è la presenza di un'effettiva situazione psicologica di *metus* per il lavoratore, che lo induce a non esercitare i propri diritti in vigenza di contratto per il rischio di perdere il posto senza possibilità di reintegra, situazione da valutarsi per come il rapporto si è atteggiato in concreto, a prescindere dalla configurazione data dalle parti nell'attualità del suo svolgimento; la consistente riduzione, ad opera della l. 92/2012, dei casi di tutela reale e la generalizzazione, a fronte di ciò, di una tutela obbligatoria che seppure di forte impatto per il datore (i casi del co. 5), non prevede la reintegrazione nel posto di lavoro sono motivo per ritenere che una tale condizione di timore sussista anche per le imprese soggette alla applicazione dell'art. 18, riformato, Stat. Lav. A nulla rileverebbe il permanere della tutela reale nei casi di licenziamento ritorsivo (e dunque anche di licenziamento che costituisca l'effetto delle rivendicazioni economiche o contrattuali del lavoratore), giacché la prova di tale tipologia di licenziamento, a carico del prestatore, è di notoria difficoltà, il che non vale, dunque, ad escludere una situazione di timore rispetto ad iniziative ritorsive attesa la loro difficile sanzionabilità ai sensi del 1° co. dell'art. 18 Stat. Lav.

Venendo al caso di specie, il rapporto, instaurato nel 2006, risulta assistito da stabilità reale piena ante l. 92/2012; la prescrizione dei crediti per differenze retributive connesse alla (rivendicata) qualifica superiore, a partire da febbraio 2008, dovrà, quindi, essere fatta decorrere da febbraio 2008 fino alla data di entrata in vigore di detta legge, al 18.07.2012; dopo tale data, per effetto della modifica normativa predetta, il termine risulta sospeso ex C. Cost. 63/66, sicché, tra il febbraio del 2008 e la data di notifica del ricorso introduttivo, il quinquennio



previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c. non risulta decorso.

Anche questa eccezione di prescrizione va, pertanto, respinta.

3. – Segue la rimessione della causa in istruttoria, come da separata ordinanza.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da [REDACTED] contro [REDACTED] S.P.A. con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 15.06.2015:

a) rigetta le eccezioni preliminari di prescrizione e di carenza di interesse ad agire;

b) dispone la rimessione della causa in istruttoria, come da separata ordinanza.

c) fissa termine, ai sensi dell'art. 429, 1° co., c.p.c., di giorni quindici per il deposito delle motivazioni.

Così deciso in Torino, il 23/05/2016

Il Giudice

Dott. Corrado Croci

